

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri non espressi in quanto la presente deliberazione costituisce semplice presa d'atto e direttive: Delibera G.U. n. 42 in data 08.07.2019.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per utilizzo graduatoria del Comune di Villa San Pietro per assunzione n. 2 agente di polizia locale tempo parziale e indeterminato nell'Unione dei Comuni del Terralbese.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Arch. Jr. Sandro Pili

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 18.10.2019 al 02.11.2019.

Terralba, 18.10.2019.

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba,

L'impiegato incaricato



Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 42 del 08.07.2019	OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per utilizzo graduatoria del Comune di Villa San Pietro per assunzione n. 2 agente di polizia locale tempo parziale e indeterminato nell'Unione dei Comuni del Terralbese.
-------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di luglio, con inizio alle ore 16,30 in Terralba presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Pili Sandro	X	
Pintus Manuela	X	
Cera Emanuele		X
Melis Antonio	X	
Santucciu Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Arch. Jr Sandro Pili;

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e vice Melis Antonio;

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 13 del 14.03.2018 è stata approvato ai sensi dell'art. 91, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997, il programma di fabbisogno di personale, relativamente al triennio 2018-2019-2020 stabilendo l'assunzione a tempo indeterminato pieno di n. 1 Cat. C - Profilo professionale Vigile Urbano;
- con nota del 30.07.2018 - prot. n. 2944 - è stata fatta la Comunicazione preliminare all'avviamento di procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale categoria C a tempo indeterminato pieno;

Considerato che:

- con Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 67 del 11.09.2018 è stata modificata la dotazione organica vigente, approvata con propria deliberazione n. 24 del 21.07.2008, trasformando per esigenze di servizio il posto di n. 1 Agente di Polizia Locale tempo pieno in n. 2 Agente di Polizia Locale part-time 18 ore;
- con la medesima deliberazione è stato approvato ai sensi dell'art. 91, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997, il programma di fabbisogno di personale, relativamente al triennio 2018-2019-2020, stabilendo l'

assunzione a tempo indeterminato, a seguito di n. 1 cessazione avvenuta nell'anno precedente, di n. 2 cat. C part time 18 ore Istruttori di Vigilanza - Agenti di Polizia;

Vista la nota del 01.10.2018 - prot. n. 4130 - con la quale è stata fatta la comunicazione preliminare all'avviamento di procedura selettiva per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per n. 2 Istruttori di Vigilanza Agenti di Polizia Locale categoria C a tempo indeterminato part - time 18 ore mediante passaggio diretto tra Enti soggetti ai vincoli assunzionali (art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2001);

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 69 del 06.11.2018 è stata indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, mediante la procedura di mobilità esterna volontaria c.d. neutra, tramite passaggio diretto da altro Ente soggetto ai vincoli assunzionali, per la copertura, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di n. due posti di Agente di Polizia Locale, a tempo indeterminato part time 18 ore, cat. C, da destinare al Servizio di Vigilanza;

Visto l'esito negativo della procedure suindicate;

Preso atto che:

- l'art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce, al comma 7, che gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali mediante il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- l'art. 89, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che la potestà regolamentare dell'ente locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Richiamato l'art. 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]";

Visto l'art. 3, c. 61 L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Considerato che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, e inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

Vista la Del. 11 settembre 2013, n. 124 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, la quale ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il "previo accordo tra le Amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa e il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria";

Visto l'art. 14, c. 14-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review), il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni.

Vista la nota Prot. n. 4705 del 07.11.2018 con cui venivano richieste a tutti i comuni della Sardegna le graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato part time.

Considerato che la richiesta di selezione è stata inviata a tutti i comuni della Sardegna con esito negativo.

Dato atto che presso il Comune di Villa San Pietro è disponibile una graduatoria di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale per il profilo professionale di Agente Locale Cat. C1.

Sentito telefonicamente il Comune di Villa San Pietro che si è reso disponibile al rilascio della graduatoria di cui sopra.

Viste:

- la nota dell'Unione dei Comuni del Terralbese del 19.03.2019 - prot. 1155 - con la quale si chiede al Comune di Villa San Pietro la disponibilità e concessione di eventuali graduatorie a tempo indeterminato part - time, approvate dallo stesso Ente ed ancora vigenti, relative ai profili professionali di Agente di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito con L. 125/2013 e dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 244/2016, convertito con L. n. 19/2017;
- la nota del 28.06.2019 - prot. n. 4346 - con la quale il Comune di Villa San Pietro conferma la disponibilità dell'utilizzo della graduatoria, approvata con determinazione reg. gen. n. 60 del 06/02/2019, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Agenti di Polizia Locale a tempo parziale composta da n. 9 candidati.

Ritenuto che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati: a) di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, b) di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso.

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'art. 35, D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti

principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...).

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

Di approvare la Convenzione circa l'utilizzo di graduatoria di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale per il profilo professionale di Agente di Polizia Locale Cat. C1, composto da n. 5 (cinque) articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale.

Di dare atto che in caso di eventuali modifiche della normativa la suddetta convenzione non verrà utilizzata.